



*Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro*

*e p.c.*

*alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali*

*Alla Provincia Autonoma di Trento*

*Alla Provincia Autonoma di Bolzano*

*All' Assessorato del lavoro della Regione Sicilia*

Oggetto: indicazioni operative sull' utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 300/1970.

Con la presente si forniscono indicazioni circa la corretta lettura dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 – come novellato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – per quanto attiene all'installazione di apparecchiature di **localizzazione satellitare GPS** montate su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.

Sulla questione, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “*agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze*”.

Ciò posto, è pertanto necessario individuare quando l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “*...rendere la prestazione lavorativa...*”, tenuto conto che l'interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.

In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

**Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).**

Si evidenzia tuttavia, che **solo in casi del tutto particolari** - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “**trasformarsi**” in **veri e propri strumenti di lavoro** e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Paolo Pennesi